SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 gennaio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. *(12A01049)* . . . *Pag.* 1

DECRETO 8 febbraio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette. *(12A01736)* . . . *Pag.* 3

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 agosto 2011.

Modifica del decreto 8 febbraio 2006 relativo a progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Sulfidris S.r.l. - Milano. (Decreto n. 470/Ric.). *(12A01241)* . . . *Pag.* 4

Ministero della giustizia

DECRETO 22 settembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Genova - settore civile. *(12A01289)* . . . *Pag.* 5

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Carmen Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(12A01242)* . . . *Pag.* 6

DECRETO 23 gennaio 2012.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, al sig. Sinisa Kupresak. *(12A01243)* . . . *Pag.* 6

DECRETO 24 gennaio 2012.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, alla sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak. *(12A01240)* . . . *Pag.* 7

Ministero della salute

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Heteran TOP. *(12A01620)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Frigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01708)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Rakická, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01709)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 1° febbraio 2012.

Modifica del decreto 22 novembre 2011, di riconoscimento alla signora Sandra Bednarova di titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A01710)* . . . . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Acqui e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Brachetto D'Acqui e Dolcetto D'Acqui. *(12A01527)* . . . . *Pag.* 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Verde Ambientale Società Cooperativa», in Pattada. *(12A01244)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 9 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «BIO 2000 Società Cooperativa Sociale», in Villacidro. *(12A01245)*. . . . . *Pag.* 16

DECRETO 3 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Manifesto», in Roma e nomina dei commissari liquidatori. *(12A01744)* . . . . *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2012 *(12A01698)*. . . . . *Pag.* 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2012 *(12A01699)* . . . . *Pag.* 18

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2012 *(12A01696)* . . . . *Pag.* 18

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2012 *(12A01697)* . . . . *Pag.* 19

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dolphins Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00986)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «TE.MA.C. Società Cooperativa», in Ceccano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00987)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roma Sud Trasporti Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00988)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. GE.S.AP. gestione servizi appalti a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00989)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.R. - Servizi automobilistici Roma», in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00990)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Service S.C.R.L. Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Campiglia Marittima, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00991)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logika Società Cooperativa», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00992)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zara TSC - Piccola Società Cooperativa», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00993)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.M.S. Consorzio autotrasporti materiali sfusi, società cooperativa a responsabilità limitata, abbreviabile con la sigla C.A.M.S. Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Savignano sul Panaro, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00994)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Alimentaristi Milanesi società cooperativa in forma abbreviata G.A.M. Società Cooperativa - in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00995)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «BI.SE. Service Società Cooperativa», in Rimini. *(12A00996)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «ECO Sardegna 2000 Società Cooperativa in liquidazione», in Cagliari. *(12A00997)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Intermedia Società Cooperativa», in Cagliari. *(12A00998)*

DECRETO 2 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Bombo D'oro Società Cooperativa in liquidazione», in Quartu Sant'Elena. *(12A00999)*

DECRETO 23 dicembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della «Delfino Bianco - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Roma, in scioglimento per atto dell'autorità e trasformazione della procedura in scioglimento senza liquidatore. *(12A01000)*

DECRETO 23 dicembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della «Mocambo - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Roma, in scioglimento per atto dell'autorità e trasformazione della procedura in scioglimento senza liquidatore. *(12A01001)*

DECRETO 9 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario governativo della «Fly Services - Società Cooperativa», in Monterotondo. *(12A01002)*

DECRETO 9 gennaio 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Maria SS. del Carmine Società Cooperativa Sociale», in Nola posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. *(12A01003)*

DECRETO 9 gennaio 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Assistance Società Cooperativa Sociale», in Reggio Calabria posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. *(12A01004)*

DECRETO 10 gennaio 2012.

Annullamento del decreto 5 luglio 2011 di scioglimento della società cooperativa «Rinascita manutenzioni edili industriali - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Carbonia. *(12A01005)*

DECRETO 12 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Sassari e nomina del commissario liquidatore. *(12A01006)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette -, alla tabella C - sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella *B)* - sigari -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo -, alla tabella *F)* - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012;

Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco Spa, la International Tobacco Agency Srl, la Yesmoke Tobacco Spa e la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 e alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GIUBEK FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MARYLAND MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
TRE STELLE	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
YESMOKE 0.3	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
YESMOKE 0.6	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
YESMOKE 0.8	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BALI GOLDEN SHAG	da 40 grammi	131,25	150,00	6,00
BLUE RIDGE	da 50 grammi	130,00	150,00	7,50
SALSA AMERICAN BLEND 12,5 GR	da 12,5 grammi	136,00	160,00	2,00
SALSA AMERICAN BLEND 20 GR	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
SALSA SMOOTH TASTE 12,5 GR	da 12,5 grammi	136,00	160,00	2,00
SALSA SMOOTH TASTE 20 GR	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
SALSA VIRGINIA BLEND 20 GR	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 281

12A01049

DECRETO 8 febbraio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette –, alla tabella C – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo –, alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, prot. n. 5 con la quale la società Yesmoke Tobacco S.p.A. ha chiesto la variazione di prezzo delle sigarette "Yesmoke" da € 200,00 a € 210,00 il chilogrammo convenzionale;

Visto il Decreto direttoriale n. 2012/1207/DAC/CTL del 24 gennaio 2012 con il quale si è provveduto alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita, tra le quali le marche di sigarette "Yesmoke";

Vista la lettera del 19 gennaio 2012, prot. n. 6, protocollata in data 31 gennaio 2011, con la quale la società Yesmoke ha comunicato l'annullamento della precitata lettera del 18 gennaio 2012, prot. n. 5;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dalla Yesmoke Tobacco S.p.A., con lettera del 19 gennaio 2012, prot. n. 6, ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento delle marche di sigarette "Yesmoke" nella tariffa di vendita di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
YESMOKE 0.3	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
YESMOKE 0.6	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
YESMOKE 0.8	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 386

12A01736

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2011.

Modifica del decreto 8 febbraio 2006 relativo a progetti autonomi ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Sulfidris S.r.l. - Milano. (Decreto n. 470/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art.11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 235/Ric. dell'8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2006, con il quale il progetto di ricerca n. 9/5, dal titolo «Screening e sviluppo preclinico di composti antitumorali» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato articolo 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 516.456,89;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 13 luglio 2010, prot. 5319, da parte della società Sulfidris S.r.l., con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del D.M. n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 1° aprile 2011, prot. 3528, da parte di Mediocredito Italiano S.p.A. che attesta quanto segue:

1) la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata Società;

2) la comunicazione che il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università non risulta soddisfatto;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

- Progetto n. 9/5
- Titolo : «Screening e sviluppo preclinico di composti antitumorali»
- Società: Sulfidris S.r.l. - Milano

Rispetto a quanto decretato con D.D. n. 235/Ric. dell'8 febbraio 2006:

1) Viene revocata l'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università;

2) Viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI.

L'importo dell'agevolazione spettante non risulta, quindi, modificato:

- per la Ricerca Industriale: nella misura del 60%, per i costi sostenuti in zona non eleggibile pari a € 516.456,89

Art. 2.

Conseguentemente la somma totale impegnata con D.D. n. 235/Ric. dell'8 febbraio 2006, per l'agevolazione spettante al suindicato progetto n. 9/5, rimane invariata e risulta pari a € 516.456,89, nella forma del contributo nella spesa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 10

12A01241

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Genova - settore civile.

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Genova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Genova limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Genova;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il Ministro: PALMA

12A01289

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Carmen Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dobre Carmen Mirela, nata il 19 ottobre 1976 a Slatina (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione B, e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Asistenta sociala» conseguito nel 2006 presso la «Universitatea din Bucuresti»;

Considerato altresì che risulta essere iscritta al «CNAS - Colegiul National al Asistentilor Sociali» in Romania dal novembre 2010;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - Sezione B dell'albo, non si ritiene necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dobre Carmen Mirela, nata il 19 ottobre 1976 a Slatina (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di «Asistenta sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01242

DECRETO 23 gennaio 2012.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, al sig. Sinisa Kupresak.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Sinisa Kupresak, nato il 22 maggio 1974 a Tuzla (Bosnia ed Erzegovina), cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «chimico» e l'iscrizione nel relativo albo professionale, sezione A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Chimico Fisico laureato» presso l'«Università degli studi di Belgrado» nel luglio 2002;

Tenuto conto che, secondo quanto attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Belgrado, detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Serbia;

Preso atto che il richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che la formazione accademica e professionale del richiedente è completa, non è necessario applicare delle misure compensative;

Dichiara:

che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Sinisa Kupresak, nato il 22 maggio 1974 a Tuzla (Bosnia ed Erzegovina), cittadino serbo, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di chimico in Italia sezione A dell'albo, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata dall'interessato alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Sinisa Kupresak potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale serbo ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici in Italia.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01243

DECRETO 24 gennaio 2012.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, alla sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak, nata il 26 novembre 1976 a Krusevac (Serbia), cittadina serba, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «chimico» e l'iscrizione nel relativo albo professionale, sezione A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Chimico fisico laureato» presso l'«Università degli studi di Belgrado» nel giugno 2006;

Tenuto conto che, secondo quanto attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Belgrado, detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Serbia;

Preso atto che la richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che la formazione accademica e professionale della richiedente è completa, non è necessario applicare delle misure compensative;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak, nata il 26 novembre 1976 a Krusevac (Serbia), cittadina serba, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di chimico in Italia sezione A dell'albo, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata dalla interessata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale serbo ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici in Italia.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Heteran TOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi

di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2011 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Heteran TOP contenente la sostanza attiva oxadiazon, uguale al prodotto di riferimento denominato Ronstar FL registrato al n. 7958 con D.D. in data 11 febbraio 1991 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ronstar FL registrato al n. 7958 …;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva oxadiazon nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/39/CE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva oxadiazon;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza oxadiazon;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) numeri 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxadiazon in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008, entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Heteran TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Bayer SAS - Villefranche (Francia);

nonché confezionato presso lo stabilimento estero:

Bayer SAS - Marle-sur-Serre.

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15312.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HETERAN TOP

Erbicida per il diserbo di actinidia, aglio, albicocco, arancio, asparago, carciofo, cavolfiore, cicoria, clementino, finocchio, garofano, girasole, indivia, lattuga, limone, mandarino, melanzana, melo, nocciolo, olivo, peperone, pero, pesco, pioppo, pomodoro, riso, soia, susino, tabacco, vite, vivai di fruttiferi e pioppo.

Sospensione concentrata

HETERAN TOP

COMPOSIZIONE :
g 100 di prodotto contengono :
g 34,86 di Oxadiazon puro (= 380 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento:
Bayer SAS, Villefranche - (Francia)
Officine di confezionamento:
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro ((LO)
Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto : 1 - 5 L
Partita N.:

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

SPETTRO D'AZIONE

INFESTANTI SENSIBILI:
Acetosella (*Oxalis* spp.), Alisma (*Alisma plantago*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Eterantera (*Heteranthera* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Falso panico (*Setaria* viridis), Farinaccio selvatico (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Giavoni (*Echinochloa* spp.), Mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poa (*Poa pratensis*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Scirpus (*Scirpus* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Veronica (*Veronica* spp.), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

INFESTANTI MEDIAMENTE RESISTENTI:
Avena selvatica (*Avena* spp.), Attaccamani (*Galium aparine*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Falsa gramigna (*Agropyrum repens*), Fienarola (*Poa annua*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Lappa (*Xanthium italicum*), Loglio (*Lolium* spp.).

INFESTANTI RESISTENTI:
Assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), Carice (*Carex* spp.), Centocchio (*Stellaria media*), Cipero (*Cyperus rotundus*), Gittaione (*Agrostemma githago*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Soffione (*Taraxacum officinale*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Stoppione (*Cirsium arvense*).

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri d'acqua.

RISO :
Contro Heteranthera 0,650 - 1,3 l/ha in funzione della pressione di infestazione, attenendosi al dosaggio più elevato nei terreni di medio impasto.
Il trattamento è in grado di contenere emergenze precoci di Giavone, Alisma da seme, Ciperacee e Giunco fiorito da seme. Il prodotto va applicato in pre-semina del riso sia su risaie ancora asciutte perfettamente livellate, prima dell'immissione di acqua oppure su risaia allagata, dopo la slottatura e con livello di acqua normale (10-12 cm).
Dopo l'applicazione lasciare sedimentare per circa 48 ore le particelle limose prima di procedere alle semine.
Evitare le semine in presenza di acque torbide. Nelle prime fasi vegetative del riso si consiglia di mantenere nelle camere un livello di acqua moderato (max. 10-12 cm).
HETERAN TOP è selettivo anche su riso coltivato in asciutta; in tal caso il trattamento va effettuato subito dopo la semina, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 1,5-2 l/ha.

GIRASOLE E SOIA :
Contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria spp.)
1,5 l/ha, in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il trattamento può causare ingiallimenti passeggeri della coltura appena emersa che però non influiscono sulla produzione. Se non piove effettuare una irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione massimo 2-3 atm. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

GAROFANO :
Intervenire dopo la messa a dimora delle talee, oppure dopo una sarchiatura manuale in pre-emergenza delle infestanti a 1,5-2 l/ha (infestanti annuali); per la lotta contro il Vilucchio elevare la dose a 5-6,5 l/ha.

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

AGLIO
1 - 2 l/ha in pre-emergenza della coltura e delle infestanti
COLTURE TRAPIANTATE
carciofo, cavolfiore, cicoria, finocchio, indivia, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco:
1 - 2 l/ha, intervenendo prima del trapianto della coltura, in pre-emergenza delle infestanti.
Su lattuga non superare la dose di 1 l/ha e non impiegare in caso di coltura sotto serra o tunnel.
POST-IMPIANTO:
Asparago, intervenire dopo aver effettuato la rincalzatura, con completa copertura delle zampe. Su asparagiaia, per la lotta contro il Vilucchio (C. arvensis e C. sepium) intervenire prima dell'emergenza dei turioni o dopo la totale raccolta degli stessi a 5 - 6,5 l/ha.
Carciofo: su carciofaia per la lotta contro l'acetosella (Oxalis spp.), intervenire a 5 - 6,5 l/ha in pre-emergenza dell'infestante, evitando di bagnare la vegetazione della coltura.
ACTINIDIA, ALBICOCCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, NOCCIOLO, OLIVO, PERO, PESCO, PIOPPO, SUSINO, VITE:

- **vivai**: 5 - 6,5 l/ha, intervenendo dopo la messa a dimora e prima della ripresa vegetativa. Non trattare vivai di vite, piante madri o barbatelle appena messe a dimora.
- **Impianti in produzione**: 2,5 l/ha (infestanti annuali) - 6,5 l/ha (convolvolo).
- Su vite intervenire solo su impianti in produzione e con vegetazione sollevata dal terreno.

Su piante a foglia caduca eseguire il trattamento a fine inverno, prima del risveglio vegetativo. Su tutte le colture sopraindicate, evitare di colpire la vegetazione eventualmente presente o parti non lignificate. Dopo il trattamento non lavorare il terreno; in caso di siccità praticare un'irrigazione entro 10 - 12 giorni dall'applicazione. Operare a bassa pressione (1-3 bar) impiegando almeno 300 litri di acqua per ettaro.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
In caso di piogge battenti dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture può venire colpita da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto con conseguenti leggere ustioni.
In caso di piogge battenti o irrigazioni di forte intensità dopo il trattamento, la vegetazione delle giovani colture ed in particolare le lattughe possono essere colpite da particelle di terreno che hanno adsorbito il prodotto, con conseguenti leggere ustioni e ritardi sul ciclo vegetativo.
Su asparago, in caso di ristagno idrico e con emergenza della coltura rallentata da basse temperature, i turioni possono presentare leggere incurvature apicali. Su terreni con ristagni d'acqua e con basse temperature che rallentano le emergenze della soia possono manifestarsi fallanze nella stessa. Su vivai non intervenire su piante non sufficientemente lignificate. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

22.09.2011

12A01620

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Frigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 07/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Michaela Frigo nata a Vocklabruck (Austria) il giorno 20/07/1960, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 05/11/2009 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria - in data 05/11/2009 alla Sig.ra Michaela Frigo, nata a Vocklabruck (Austria) il giorno 20/07/1960, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Michaela Frigo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. il direttore generale
PARISI

12A01708

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Rakická, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 19/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gabriela Rakická nata a Banská Bystrica (Repubblica Slovacca) il giorno 11/10/1980, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Medicinae Doctoris (MUDr.)" rilasciato in data 12/09/2008 con il n. 36051 dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Medicinae Doctoris (MUDr.)" rilasciato dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca - in data 12/09/2008 con il n. 36051 alla Sig.ra Gabriela Rakická, nata a Banská Bystrica (Repubblica Slovacca) il giorno 11/10/1980, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Gabriela Rakická è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. il direttore generale
PARISI

12A01709

DECRETO 1° febbraio 2012.

Modifica del decreto 22 novembre 2011, di riconoscimento alla signora Sandra Bednarova di titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 22/11/2011 con il quale è stato riconosciuto alla Sig.ra Sandra Bednarova il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 01/06/2009 con il n. LE*01596-V dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la comunicazione della Sig.ra Sandra Bednarova in data 23/01/2012 nella quale l'interessata segnala che nel menzionato decreto del 22/11/2011 si fa erroneamente riferimento al titolo "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 01/06/2009 anziché al titolo "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato in data 01/6/2011;

Preso atto che nel predetto decreto in data 22/11/2011, per mero errore materiale, nel quinto "VISTO" della premessa, recita: Vista l'istanza del 06/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sandra Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 01/06/2009 con il n. LE*01596-V dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Preso atto altresì che in detto decreto, sempre per mero errore materiale, all'art. 1 del dispositivo si fa riferimento al titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - in data 01/06/2009 con il n. LE*01596-V;

Vista la documentazione agli atti dalla quale effettivamente risulta che il titolo di cui Sig.ra Sandra Bednarova ha chiesto il riconoscimento al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo è "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato in data 01/06/2011;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 22/11/2011 nel quinto "VISTO" della premessa, nonché all'art. 1 del dispositivo;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

Il quinto Visto del decreto dirigenziale in data 22/11/2011, è così sostituito: Vista l'istanza del 06/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sandra Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato in data 01/06/2011 con il n. LE*01596-V dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo";

Art. 2.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in data 22/11/2011, è così sostituito: A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - in data 01/06/2011 con il n. LE*01596-V alla Sig.ra Sandra Bednarova, nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 3.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 22/11/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. il direttore generale
PARISI

12A01710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Acqui e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Brachetto D'Acqui e Dolcetto D'Acqui.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini d'Acqui con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi 7, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/02010 e

il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Brachetto D'Acqui e la DOC Dolcetto D'Aqui sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini D'Acqui alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini D'Acqui attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. 3403/2012 del 17 gennaio 2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini D'Acqui ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini D'Acqui ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Brachetto D'Acqui e Dolcetto D'Acqui,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini D'Acqui, con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi 7, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini D'Acqui è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Brachetto D'Acqui» e «Dolcetto D'Acqui», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Brachetto D'Acqui» e «Dolcetto D'Acqui».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini D'Acqui non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Brachetto D'acqui» o «Dolcetto D'Acqui», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01527

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Verde Ambientale Società Cooperativa», in Pattada.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. del 25 ottobre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Verde Ambientale Società Cooperativa» con sede in Pattada (SS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Andrea Tommaso Accardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 novembre 2011 con la quale il Commissario liquidatore Dr. Andrea Tommaso Accardo dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 2 novembre 1967 e residente in Cagliari, via San Lucifero n. 31, è nominato commissario liquidatore della società «Verde Ambientale Società Cooperativa» con sede in Pattada (SS), n. REA SS-129753, C.F. 01850690908, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. del 25 ottobre 2011 in sostituzione del Dr. Andrea Tommaso Accardo, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01244

DECRETO 9 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «BIO 2000 Società Cooperativa Sociale», in Villacidro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. del 15 ottobre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «BIO 2000 Società Cooperativa Sociale» con sede in Villacidro (CA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Vito Meloni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 novembre 2011 con la quale il Commissario liquidatore Dr. Vito Meloni dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Ettore Tanferna, nato a Sassari l'11 luglio 1966, con studio in Sassari, via P. Galleri n.3 è nominato commissario liquidatore della società «BIO 2000 Società Cooperativa Sociale» con sede in Villacidro (CA), n. REA CA-209294, C.F. 0257500925, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.M. del 15 ottobre 2010 in sostituzione del Dr. Vito Meloni, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01245

DECRETO 3 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Manifesto», in Roma e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 30 novembre 2011 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «IL MANIFESTO COOPERATIVA A R.L.» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa Il Manifesto Cooperativa Editrice a r.l.;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio eseguiti presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Visto che in data 4 gennaio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al

legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio;

Visto che è scaduto il termine assegnato per proporre osservazioni e controdeduzioni senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto in considerazione dell'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Il Manifesto Cooperativa Editrice a r.l, con sede in Roma (codice fiscale 01438540583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia sono nominati commissari liquidatori:

dott. Mauro DAMIANI, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1954, ivi domiciliato in piazza Fratti, n. 1;

avv. Raffaele CAPPIELLO, nato a Roma il 17 settembre 1968, ivi domiciliato in via S. Sebastianello, n. 6;

avv. Licia POLIZIO, nata a Roma il 29 maggio 1964, ivi domiciliata in via San Nicola dei Cesarini, n. 10.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3175
Yen	100,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,157
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,83120
Fiorino ungherese	292,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6996
Zloty polacco	4,2005
Nuovo leu romeno	4,3467
Corona svedese	8,8896
Franco svizzero	1,2048
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6540
Kuna croata	7,5780
Rublo russo	39,7920
Lira turca	2,3232
Dollaro australiano	1,2312
Real brasiliano	2,2907
Dollaro canadese	1,3161
Yuan cinese	8,3088
Dollaro di Hong Kong	10,2176
Rupia indonesiana	11828,48
Shekel israeliano	4,9167
Rupia indiana	64,7750
Won sudcoreano	1480,80
Peso messicano	17,0668
Ringgit malese	4,0078
Dollaro neozelandese	1,5839
Peso filippino	56,457
Dollaro di Singapore	1,6496
Baht tailandese	40,763
Rand sudafricano	10,1889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01698

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3094
Yen	99,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,151
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,82765
Fiorino ungherese	292,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,1997
Nuovo leu romeno	4,3510
Corona svedese	8,8565
Franco svizzero	1,2048
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6480
Kuna croata	7,5845
Rublo russo	39,6665
Lira turca	2,3140
Dollaro australiano	1,2246
Real brasiliano	2,2702
Dollaro canadese	1,3097
Yuan cinese	8,2572
Dollaro di Hong Kong	10,1541
Rupia indonesiana	11726,06
Shekel israeliano	4,8848
Rupia indiana	64,3500
Won sudcoreano	1466,38
Peso messicano	16,9070
Ringgit malese	3,9505
Dollaro neozelandese	1,5728
Peso filippino	55,915
Dollaro di Singapore	1,6339
Baht tailandese	40,500
Rand sudafricano	10,1048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01699

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3160
Yen	100,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,064
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,83220
Fiorino ungherese	291,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1932
Nuovo leu romeno	4,3485
Corona svedese	8,8480
Franco svizzero	1,2050
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6440
Kuna croata	7,5843
Rublo russo	39,8093
Lira turca	2,3112
Dollaro australiano	1,2311
Real brasiliano	2,2706
Dollaro canadese	1,3189
Yuan cinese	8,3042
Dollaro di Hong Kong	10,2068
Rupia indonesiana	11805,66
Shekel israeliano	4,8781
Rupia indiana	64,2270
Won sudcoreano	1470,78
Peso messicano	16,8909
Ringgit malese	3,9616
Dollaro neozelandese	1,5829
Peso filippino	55,986
Dollaro di Singapore	1,6401
Baht tailandese	40,638
Rand sudafricano	10,0272

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01696

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3042
Yen	99,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,980
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,82810
Fiorino ungherese	293,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,1770
Nuovo leu romeno	4,3420
Corona svedese	8,8025
Franco svizzero	1,2067
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5925
Kuna croata	7,5830
Rublo russo	39,4254
Lira turca	2,3017
Dollaro australiano	1,2192
Real brasiliano	2,2549
Dollaro canadese	1,3019
Yuan cinese	8,2329
Dollaro di Hong Kong	10,1135
Rupia indonesiana	11718,28
Shekel israeliano	4,8552
Rupia indiana	63,9780
Won sudcoreano	1463,27
Peso messicano	16,5907
Ringgit malese	3,9374
Dollaro neozelandese	1,5721
Peso filippino	55,533
Dollaro di Singapore	1,6303
Baht tailandese	40,404
Rand sudafricano	9,9450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A01697

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-038) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00